

Bruxelles, 16 dicembre 2022
(OR. en)

16041/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0160(COD)**

ENER 685
CLIMA 676
CONSOM 342
TRANS 791
AGRI 716
IND 559
ENV 1309
COMPET 1035
ECOFIN 1333
RECH 662
CODEC 2018

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 15757/22
n. doc. Comm.:	ST 9363/22
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 18 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato il suo piano REPowerEU in risposta alle perturbazioni del mercato globale dell'energia causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Nell'ambito del piano REPowerEU, la Commissione ha presentato una nuova iniziativa legislativa REPowerEU, che propone una serie di modifiche mirate alla legislazione vigente nel settore dell'energia, in particolare la direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva sulle energie rinnovabili), la direttiva 2010/31/UE (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia) e la direttiva 2012/27/UE (direttiva sull'efficienza energetica).

2. La maggior parte delle modifiche mirate contenute nell'iniziativa REPowerEU riguarda la direttiva sulle energie rinnovabili. La Commissione propone di innalzare al 45 % la quota richiesta di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale dell'UE entro il 2030. Tale quota è superiore rispetto al 40 % proposto dalla Commissione nella sua proposta "Pronti per il 55 %" (luglio 2021) e approvato dagli Stati membri nell'ambito dell'orientamento generale su tale direttiva nel giugno 2022. Inoltre, la proposta della Commissione prevede misure rafforzate volte ad accelerare le procedure autorizzative per le nuove centrali elettriche da fonti energetiche rinnovabili (FER) o l'adeguamento degli impianti FER esistenti.
3. La proposta è stata presentata al gruppo "Energia" il 20 maggio 2022. L'obiettivo della presidenza è stato quello di integrare le modifiche mirate proposte nei negoziati in corso per la direttiva sull'efficienza energetica, la direttiva sulle energie rinnovabili e la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. I diversi elementi della proposta sono stati discussi separatamente in sede di vari gruppi di lavoro, con la partecipazione, se del caso, di colleghi esperti in materia ambientale. In tale contesto, gli elementi della direttiva sull'efficienza energetica e della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia sono stati integrati nei pertinenti negoziati settoriali.
4. Le modifiche di REPowerEU riguardanti gli edifici sono state negoziate nel contesto della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Su tali elementi il Consiglio ha già raggiunto un orientamento generale lo scorso ottobre (doc. ST 13280/22). Le modifiche di REPowerEU relative all'obiettivo di efficienza energetica per il 2030 sono state inserite nei negoziati attualmente in corso con il Parlamento sulla direttiva sull'efficienza energetica.
5. Per quanto riguarda gli elementi della proposta relativi alle energie rinnovabili, il 13 settembre la presidenza ha pubblicato la prima revisione della proposta della Commissione (REV1), che è stata ulteriormente discussa in un gruppo congiunto ENVI-ENER.
6. Sulla base del feedback ricevuto, nelle settimane successive la presidenza ha pubblicato una seconda (REV2) e in seguito una terza revisione (REV3) della proposta della Commissione.
7. Sulla base delle ulteriori osservazioni ricevute, il 7 dicembre è stata presentata e discussa in sede di Coreper una quarta revisione dell'iniziativa (REV4), cui ha fatto seguito una quinta revisione (REV5), presentata e discussa in sede di Coreper il 13 dicembre.

II. ESAME DA PARTE DELLE ALTRE ISTITUZIONI

1. In sede di Parlamento europeo, l'iniziativa REPowerEU è stata deferita alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE). Markus Pieper (PPE, Germania) è stato nominato relatore. Il 14 settembre la commissione ITRE ha votato a favore della relazione elaborata dal relatore, sostenendo un aumento al 45 % dell'obiettivo relativo alle fonti energetiche rinnovabili entro il 2030. La proposta è stata votata in Aula il 14 dicembre.
2. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere nella sessione plenaria del 13 luglio 2022.
3. Il Comitato delle regioni (CdR) ha deciso di non pubblicare un parere su questa proposta e di non includerlo nei propri lavori in corso.

III. STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AL CONSIGLIO

1. Sulla base della discussione svoltasi in sede di Coreper il 13 dicembre, la presidenza presenta oggi una sesta versione (REV6) della proposta REPowerEU con l'obiettivo di istituire un quadro normativo a lungo termine per accelerare le procedure autorizzative per i progetti FER.
2. Nell'attuale revisione il testo nuovo appare **evidenziato in grassetto sottolineato**, mentre il testo soppresso è indicato con [...]. Le modifiche precedenti sono indicate in **grassetto sottolineato**, mentre il testo precedentemente soppresso è indicato con [...]. Le disposizioni relative alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e alla direttiva sull'efficienza energetica sono state soppresse e contrassegnate con [■] in quanto saranno discusse nel contesto dei negoziati paralleli dedicati alle specifiche proposte legislative.
3. Durante i negoziati sono state apportate le seguenti modifiche principali:
 - a. all'articolo 2 è aggiunta una nuova definizione di tecnologia innovativa per le energie rinnovabili;
 - b. all'articolo 3 l'obiettivo complessivo relativo all'energia rinnovabile per il 2030 è confermato al 40 %;

- c. all'articolo 15 ter si chiarisce che gli Stati membri individuano le zone necessarie per i contributi nazionali all'obiettivo di energia rinnovabile per il 2030 entro 18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva. A tal fine si chiarisce inoltre che gli Stati membri possono basarsi sui rispettivi documenti relativi alla pianificazione territoriale esistenti, compresi gli impianti esistenti, insieme ai meccanismi di cooperazione. Nell'individuare tali zone, gli Stati membri tengono conto anche dei criteri di sensibilità ambientale delle zone terrestri e marine. Inoltre, gli Stati membri riesaminano periodicamente e aggiornano l'individuazione delle zone, almeno nel contesto dell'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima;
- d. all'articolo 15 quater si chiarisce che gli Stati membri adottano uno o più piani che designano zone di riferimento per le energie rinnovabili entro 30 mesi dall'entrata in vigore della direttiva. Viene adesso chiarito che gli Stati membri decidono le dimensioni delle zone di riferimento per le energie rinnovabili alla luce delle specificità e dei requisiti delle tecnologie per le quali istituiscono tali zone di riferimento per le energie rinnovabili e possono escludere gli impianti di combustione a biomassa e le centrali idroelettriche. Inoltre, gli Stati membri hanno ora la possibilità di dichiarare, a determinate condizioni, le zone già designate per l'installazione di energie rinnovabili come zone di riferimento;
- e. all'articolo 16, per quanto riguarda i principi generali della procedura autorizzativa, è introdotta una maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri di agire conformemente alla legislazione nazionale. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità competente riconosce la completezza della domanda entro 30 giorni per gli impianti ubicati nelle zone di riferimento ed entro 45 giorni per gli impianti ubicati al di fuori delle zone di riferimento. Un nuovo paragrafo 7 bis chiarisce che il periodo di tempo durante il quale gli impianti, le loro connessioni alla rete, la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la loro potenza è riveduta, nonché le fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete non sono compresi nel calcolo della durata della procedura autorizzativa;

- f. all'articolo 16 bis sono chiariti i termini per la procedura autorizzativa nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili. In particolare, la procedura autorizzativa non può durare più di un anno. Ove debitamente giustificato il periodo può essere prorogato di sei mesi. La procedura autorizzativa per i progetti di energie rinnovabili offshore è stata prorogata a due anni al fine di rispecchiare le specificità dell'energia rinnovabile offshore. Il paragrafo 2 stabilisce che la procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti e per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW non dura più di sei mesi. In caso di revisione della potenza di progetti nel settore dell'energia eolica offshore, tale periodo non dura più di un anno. Viene inoltre introdotta una nuova formulazione per aggiungere flessibilità e apportare ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la legislazione ambientale. Infine, al paragrafo 6, il ricorso alla procedura di approvazione tacita diventa facoltativo;
- g. all'articolo 16 ter sono chiariti i termini per la procedura autorizzativa fuori dalle zone di riferimento per le energie rinnovabili. Ove debitamente giustificato, il periodo di due anni può essere prorogato di sei mesi al massimo. La procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile offshore è prorogata a tre anni. Si specifica inoltre che per la revisione della potenza di progetti nel settore dell'energia eolica offshore, tale periodo non dura più di due anni;
- h. all'articolo 16 quater, per quanto riguarda la procedura autorizzativa per gli impianti di energia solare, si prevede che gli Stati membri possano escludere determinate zone dall'applicazione di tali disposizioni per motivi connessi alla difesa nazionale oppure alla sicurezza;
- i. è introdotto un nuovo articolo 16 quinquies, che riflette la necessità di rafforzare le infrastrutture di rete per meglio integrare le energie rinnovabili. In base a tali nuove disposizioni, gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione dell'esame e/o della valutazione ambientale ai potenziali impatti derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto all'infrastruttura di rete originale;
- j. l'articolo 16 quinquies originario, relativo all'interesse pubblico prevalente, è sostituito dall'articolo 15, paragrafo 8 ter, dall'articolo 15, paragrafo 8 quater e dall'articolo 15, paragrafo 8 quinquies dell'orientamento generale sulla direttiva sulle energie rinnovabili (ST 10488/22) approvato dal Consiglio TTE (Energia) il 27 giugno 2022;

- k. i considerando sono stati riveduti per tener conto delle modifiche apportate agli articoli. È stato introdotto un nuovo considerando 15 bis per chiarire il processo di riconoscimento delle zone di riferimento per le energie rinnovabili ed evitare una doppia valutazione ambientale di una singola zona. È stato introdotto un nuovo considerando 21 bis per chiarire l'esame o la valutazione dell'impatto ambientale per il potenziamento della rete.

IV. CONCLUSIONE

1. In considerazione di quanto precede, si invita il Consiglio ad adottare un orientamento generale in base al testo che figura nell'allegato della presente nota.
 2. L'orientamento generale costituirà il mandato del Consiglio per i negoziati futuri con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.
-

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1 e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Nel contesto del Green Deal europeo³, il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha stabilito che l'Unione raggiunga la neutralità climatica nel 2050 e riduca le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030. Ciò richiede una transizione energetica e quote significativamente più elevate di energia da fonti rinnovabili in un sistema energetico integrato.
- (2) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento di tali obiettivi, dato che attualmente il settore energetico contribuisce per oltre il 75 % alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo queste emissioni di gas serra, le energie rinnovabili contribuiscono anche ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversità e a ridurre l'inquinamento in linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'inquinamento zero.
- (5) La direttiva (UE) 2018/2001 razionalizza gli obblighi per semplificare le procedure amministrative d'autorizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile introducendo norme sull'organizzazione e sulla durata massima della parte amministrativa della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile, coprendo tutte le pertinenti autorizzazioni a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti, e per la relativa connessione alla rete.

³ Comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

⁴ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

- (6) È necessario semplificare e abbreviare ulteriormente, in modo coordinato e armonizzato, le procedure autorizzative amministrative per garantire che l'Unione consegua i suoi ambiziosi obiettivi climatici ed energetici per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, tenendo conto del principio del "non nuocere" del Green Deal europeo **e fatta salva la ripartizione interna delle competenze negli Stati membri**. L'introduzione di scadenze più brevi e chiare per le decisioni che devono essere adottate dalle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulla base di una domanda completa accelererà la realizzazione dei progetti di energia rinnovabile. **Il periodo di tempo durante il quale sono costruiti gli impianti e la relativa connessione alla rete non dovrebbe essere contabilizzato in dette scadenze, a meno che non sia coperto da un periodo di decisione da parte delle autorità competenti.** È tuttavia opportuno distinguere tra i progetti realizzabili in zone particolarmente adatte allo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, per i quali le scadenze possono essere particolarmente razionalizzate (zone di riferimento per le energie rinnovabili), e i progetti situati fuori da tali zone. **Nel fissare le scadenze si dovrebbe tenere conto delle particolarità dei progetti di energia rinnovabile offshore.**
- (7) [...].⁵

⁵ **Si informano le delegazioni che questo considerando [...] è sostituito dal considerando 10 bis, come concordato dal Consiglio TTE nel quadro dell'orientamento generale sulla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili.**

- (8) La diffusione accelerata dei progetti di energia rinnovabile potrebbe essere sostenuta da una **mappatura** [...] condotta dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero individuare le zone terrestri, **delle acque interne** e marine necessarie per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile al fine di apportare **almeno** i rispettivi contributi nazionali all'obiettivo di energia rinnovabile riveduto per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 **e a sostegno del conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050, in conformità della normativa europea sul clima [regolamento (UE) 2021/1119].** **Ai fini dell'individuazione di dette zone, agli Stati membri dovrebbe essere consentito l'utilizzo dei documenti relativi alla pianificazione territoriale esistenti.** Tali zone dovrebbero riflettere le rispettive traiettorie stimate e la potenza totale installata pianificata ed essere identificate in base alle tecnologie di produzione di energia rinnovabile stabilite nei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima degli Stati membri a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999. **Gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di concedere autorizzazioni al di fuori da tali zone. Gli Stati membri dovrebbero garantire il coordinamento tra tutte le autorità e gli enti pertinenti a livello nazionale, regionale e locale nell'individuazione delle zone terrestri e marine necessarie.** L'individuazione delle zone terrestri e marine necessarie dovrebbe **rispettare il principio di precauzione di cui all'articolo 191 TFUE e tenere conto in particolare** della disponibilità delle risorse energetiche rinnovabili e del potenziale offerto dalle diverse zone terrestri e marine per la produzione di energia rinnovabile secondo le diverse tecnologie, della domanda di energia prevista - in generale e nelle diverse regioni dello Stato membro - e della disponibilità delle pertinenti infrastrutture di rete, impianti di stoccaggio e altri strumenti di flessibilità, tenendo presente la capacità necessaria per far fronte alla crescente quantità di energia da fonti rinnovabili, **come anche la sensibilità ambientale in conformità dell'allegato III della direttiva 2011/92/UE.**

- (9) Gli Stati membri dovrebbero designare, come sottoinsieme di tali zone, specifiche zone [...] terrestri (comprese superfici e sottosuperfici) e marine o delle acque interne come zone di riferimento per le energie rinnovabili. Tali zone dovrebbero essere [...] particolarmente adatte allo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, distinguendo tra le varie tecnologie, e in esse [...] la diffusione del tipo specifico di fonte non [...] dovrebbe comportare un impatto ambientale significativo. Gli Stati membri dovrebbero designare tali zone di riferimento per le energie rinnovabili per almeno una tecnologia e dovrebbero decidere le dimensioni di tali zone di riferimento per le energie rinnovabili, alla luce delle specificità e dei requisiti della tecnologia o delle tecnologie per le quali istituiscono zone di riferimento per le energie rinnovabili. Nella designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero evitare per quanto possibile le zone protette e prendere in considerazione piani di ripristino e opportune misure di mitigazione. Gli Stati membri possono designare zone di riferimento specifiche per uno o più tipi di impianti di produzione di energia rinnovabile e dovrebbero indicare il o i tipi di energia rinnovabile adatti a essere prodotti in ciascuna di esse. In considerazione delle loro specificità, dovrebbe essere possibile escludere gli impianti di combustione a biomassa e le centrali idroelettriche [...] dalla designazione di zone di riferimento per le energie rinnovabili. [...]

- (10) La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ riconosce le valutazioni ambientali quale strumento importante per integrare le considerazioni ambientali nella preparazione e adozione di piani e programmi. Al fine di designare le zone di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero elaborare uno o più piani che comprendano l'identificazione delle zone, le norme applicabili e le misure di mitigazione per gli impianti ubicati in ciascuna zona di riferimento. Gli Stati membri possono elaborare un unico piano per tutte le tecnologie e zone di riferimento per le energie rinnovabili, oppure piani specifici per tecnologia che identifichino una o più zone di riferimento per le energie rinnovabili. Ciascun piano dovrebbe essere sottoposto a una valutazione ambientale che, effettuata conformemente alla direttiva 2001/42/CE, valuti l'impatto di ciascuna tecnologia di energia rinnovabile sulle zone pertinenti designate nel piano. L'esecuzione a tal fine di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE consentirebbe agli Stati membri di adottare un approccio alla pianificazione più integrato ed efficiente e di tenere conto delle considerazioni ambientali in una fase iniziale del processo di pianificazione a livello strategico. Ciò contribuirebbe ad aumentare la diffusione di diverse fonti di energia rinnovabile in modo più rapido e razionalizzato, riducendo al minimo gli impatti negativi dei progetti sull'ambiente. **Una tale valutazione ambientale dovrebbe includere consultazioni transfrontaliere tra Stati membri se il piano può avere effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro.**
- (11) Dopo l'adozione del o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero monitorare gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune, conformemente alla direttiva 2001/42/CE.

⁶ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

- (12) Restano applicabili [...] le disposizioni della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale⁷ ("convenzione di Aarhus") per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in particolare le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
- (13) [...] **Le zone di riferimento per le energie rinnovabili designate, insieme agli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti, ai futuri impianti di energia rinnovabile fuori da tali zone e ai meccanismi di cooperazione, [...] dovrebbero** mirare ad assicurare che l'energia rinnovabile prodotta [...] sia sufficiente a conseguire il contributo degli Stati membri all'obiettivo dell'Unione di energia rinnovabile di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. **Non è necessario che le zone di riferimento per le energie rinnovabili designate siano commisurate alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri.**

⁷ Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

- (14) Nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili designate, i progetti di energia rinnovabile che sono conformi alle norme e alle misure individuate nel o nei piani elaborati dagli Stati membri dovrebbero beneficiare della presunzione di assenza di effetti significativi sull'ambiente. Dovrebbe pertanto essere prevista un'esenzione dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a livello di progetto ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, ad eccezione dei progetti **in cui lo Stato membro ha stabilito di richiedere una VIA nel proprio elenco nazionale obbligatorio di progetti e dei progetti** che possono avere effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro o per i quali uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne fa richiesta.[...] Gli obblighi previsti dalla convenzione UNECE di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero del 25 febbraio 1991 dovrebbero continuare ad applicarsi agli Stati membri nei casi in cui si prevede che il progetto possa avere un impatto transfrontaliero significativo in un paese terzo.

⁸ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

- (15) La designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbe consentire agli impianti di produzione di energia rinnovabile, alla loro connessione alla rete e agli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati situati in queste zone di beneficiare della prevedibilità e della razionalizzazione delle procedure amministrative. In particolare, i progetti situati nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbero beneficiare di procedure amministrative accelerate, compreso, **se gli Stati membri lo ritengono opportuno**, il tacito consenso in caso di mancata risposta dell'autorità competente a un adempimento amministrativo entro la data prestabilita, a meno che il progetto non debba essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, **e ad eccezione della decisione finale sull'esito della procedura**. Tali progetti dovrebbero inoltre beneficiare di scadenze chiaramente definite e della certezza del diritto per quanto riguarda l'esito previsto della procedura. Dopo la presentazione delle domande di progetto in una zona di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero sottoporle a un esame rapido per determinare se sussiste un rischio [...] **elevato** che qualcuno dei progetti possa causare gravi effetti negativi imprevisti, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale del o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili in conformità della direttiva 2001/42/CE **e se qualcuno dei progetti è oggetto di valutazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE a causa della possibilità che abbia effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro o della richiesta fatta dallo Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa**. Tutti i progetti situati in zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbero essere considerati approvati al termine di tale esame. Lo Stato membro che disponga di prove evidenti per ritenere che sussiste un rischio [...] **elevato** che il progetto causi gravi effetti negativi imprevisti dovrebbe sottoporre il progetto, dopo aver motivato tale decisione, a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e, ove applicabile, della direttiva 92/43/CEE⁹. [...]

⁹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(15 bis) Al fine di razionalizzare il processo di riconoscimento di una zona di riferimento per le energie rinnovabili ed evitare una doppia valutazione ambientale di una singola zona, gli Stati membri dovrebbero poter dichiarare zone di riferimento per le energie rinnovabili quelle zone che sono già state designate come zone adatte allo sviluppo accelerato di tecnologie per le energie rinnovabili conformemente alla legislazione nazionale. Tale dichiarazione dovrebbe essere assoggettata a determinate condizioni ambientali, garantendo un livello elevato di tutela dell'ambiente. In primo luogo, le zone dichiarate zone di riferimento dovrebbero essere situate al di fuori delle zone protette. In secondo luogo, i documenti relativi alla pianificazione avrebbero dovuto essere oggetto di una valutazione ambientale strategica per valutare gli impatti dello sviluppo delle tecnologie per le energie rinnovabili nelle pertinenti zone designate in tale piano. In terzo luogo, dovrebbero essere messe in atto misure di mitigazione a livello di progetto per affrontare gli impatti ambientali negativi che potrebbero verificarsi. La possibilità di riconoscimento delle zone di riferimento per le energie rinnovabili nella pianificazione esistente dovrebbe essere limitata nel tempo, per far sì che non comprometta il processo standard di designazione delle zone di riferimento.

(16) In considerazione della necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, l'individuazione delle zone di riferimento non dovrebbe impedire la realizzazione in corso e futura di progetti di energia rinnovabile in tutte le zone disponibili per tale diffusione. Questi progetti dovrebbero continuare a sottostare all'obbligo di valutazione specifica dell'impatto ambientale in conformità della direttiva 2001/92/UE, ed essere soggetti alle procedure previste per i progetti di energia rinnovabile situati fuori dalle zone di riferimento. Per accelerare l'iter autorizzativo nella misura necessaria a conseguire l'obiettivo di energia rinnovabile stabilito nella direttiva (UE) 2018/2001, anche le procedure applicabili ai progetti fuori dalle zone di riferimento dovrebbero essere semplificate e razionalizzate attraverso l'introduzione di scadenze massime chiare per tutte le fasi della procedura, comprese le valutazioni ambientali specifiche per ciascun progetto.

- (17) L'uso polivalente dello spazio per la produzione di energia rinnovabile e per altre attività terrestri, delle acque interne e marine (come la produzione di alimenti o la protezione o il ripristino della natura) allentano i vincoli d'uso del suolo, delle acque interne e del mare. In tale contesto la pianificazione territoriale rappresenta uno strumento importante al fine di individuare e orientare precocemente le sinergie per l'uso del suolo, delle acque interne e del mare. Gli Stati membri dovrebbero esplorare, consentire e favorire l'uso polivalente delle zone individuate a seguito delle misure di pianificazione territoriali adottate.
- (18) La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile può comportare occasionalmente l'uccisione o la perturbazione di uccelli e altre specie protette ai sensi delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE¹⁰. Tali uccisioni o perturbazioni non sarebbero però considerate deliberate ai sensi di dette direttive se il progetto ha adottato, in fase di costruzione ed esercizio, misure opportune di mitigazione per evitare collisioni o prevenire perturbazioni, effettua un monitoraggio adeguato per valutare l'efficacia di tali misure e, alla luce delle informazioni raccolte, adotta le ulteriori misure necessarie per garantire che non vi sia un impatto negativo significativo sulla popolazione delle specie interessate.
- (19) Oltre all'installazione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, si ravvisano notevoli potenzialità di contributo al conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile anche nella revisione della potenza degli impianti esistenti. Poiché gli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti sono stati installati in siti con un potenziale notevole in termini di risorse energetiche rinnovabili, la revisione della potenza può assicurare la continuità d'uso di tali siti riducendo la necessità di designarne dei nuovi. La revisione della potenza ha ulteriori vantaggi, quali la connessione alla rete esistente, un livello probabilmente più elevato di accettazione da parte del pubblico e la conoscenza dell'impatto ambientale. La revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile comporta la modifica o l'ampliamento, in misura diversa, dei progetti esistenti. La procedura autorizzativa, compreso le valutazioni ambientali e l'esame, per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere circoscritta agli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.

¹⁰ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

- (20) La direttiva (UE) 2018/2001 introduce procedure autorizzative razionalizzate per la revisione della potenza. Per rispondere alla necessità crescente di rivedere la potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile e di sfruttare appieno i vantaggi offerti da tale revisione, è opportuno stabilire una procedura ancora più breve per la revisione degli impianti situati nelle zone di riferimento, compresa una procedura abbreviata di esame. Per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile situati fuori dalle zone di riferimento, gli Stati membri dovrebbero garantire una procedura autorizzativa semplificata e rapida, di durata non superiore a un anno, tenendo conto del principio del "non nuocere" del Green Deal europeo.
- (21) L'installazione di apparecchiature per l'energia solare, insieme agli impianti di stoccaggio co-ubicati e alla connessione alla rete, in strutture esistenti o future create per scopi diversi dalla produzione di energia solare, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, quali tetti, parcheggi, strade e ferrovie, non suscita di norma preoccupazioni connesse agli usi concorrenti dello spazio o all'impatto ambientale. Per questo tipo di impianti è pertanto possibile prevedere procedure autorizzative più brevi. **Gli Stati membri possono tuttavia escludere determinate aree o strutture da dette disposizioni per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure a interessi della difesa nazionale oppure alla sicurezza.**
- (21 bis) Al fine di facilitare l'integrazione delle energie rinnovabili nelle reti di distribuzione e trasmissione, l'esame o la valutazione dell'impatto ambientale per il potenziamento della rete dovrebbero essere limitati ai potenziali impatti derivanti dalla modifica all'infrastruttura di rete. I gestori dovrebbero essere tenuti a dimostrare, sulla base di criteri oggettivi e verificabili, che il potenziamento della rete è legato all'integrazione delle energie rinnovabili.**

(22) [...] ¹¹

(23) Affinché le disposizioni della presente direttiva siano attuate con facilità ed efficacia, la Commissione sostiene gli Stati membri attraverso lo strumento di sostegno tecnico¹² fornendo competenze tecniche su misura per elaborare e attuare le riforme, comprese quelle volte ad aumentare l'uso di energia da fonti rinnovabili, favorire una migliore integrazione dei sistemi energetici, individuare le zone particolarmente adatte all'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e razionalizzare il quadro per le procedure autorizzative e di rilascio delle autorizzazioni degli impianti di produzione di energia rinnovabile. Il sostegno tecnico è destinato, ad esempio, a rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e promuovere la condivisione delle migliori pratiche, **quali consentire e favorire l'uso polivalente.**

¹¹ **Si informano le delegazioni che questo considerando [...] è sostituito dal considerando 10 ter, come concordato dal Consiglio TTE nel quadro dell'orientamento generale sulla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili.**

¹² Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico.

(24) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2018/2001.

(25) [■]

(26) [■]¹³

(27) [...] . [■]

(28) [...] [■]

¹³ Si informano le delegazioni che i considerando 25 e 26 devono essere discussi nel contesto dei negoziati paralleli in corso relativamente alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

(29) [...] **II**¹⁴

- (30) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire ridurre le emissioni di gas a effetto serra, la dipendenza energetica e i prezzi dell'energia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹⁵, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, in particolare a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Commissione/Belgio¹⁶ (causa C-543/17),

¹⁴ **Si informano le delegazioni che i considerando 27 e 29 devono essere discussi nel contesto dei negoziati paralleli in corso relativamente alla direttiva sull'efficienza energetica.**

¹⁵ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

¹⁶ Sentenza della Corte di giustizia dell'8 luglio 2019, *Commissione/Belgio*, C-543/17, ECLI: EU:C:2019:573.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2018/2001

La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:

- 1) all'articolo 2, sono aggiunti **i punti seguenti**[...]:

"9 bis) "zona di riferimento per le energie rinnovabili": luogo **o zona** specifici, terrestri o marini **o delle acque interne**, che sono stati designati da uno Stato membro come particolarmente adatti per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile;[...]

9 ter) "tecnologia innovativa per le energie rinnovabili": una tecnologia di produzione di energia rinnovabile che migliora in almeno un modo tecnologie di punta comparabili per le energie rinnovabili o rende sfruttabile una risorsa energetica rinnovabile ampiamente inutilizzata."

- [...] **2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

[...]’¹⁷

"1. Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al [...] 40 %."

¹⁷ [...]

- 3) all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Gli Stati membri promuovono la sperimentazione di [...] tecnologie **innovative** per le energie rinnovabili in progetti pilota in ambiente reale, per un periodo di tempo limitato, conformemente alla legislazione applicabile dell'UE e accompagnata da opportune garanzie per garantire il funzionamento sicuro del sistema elettrico ed evitare effetti sproporzionati sul funzionamento del mercato interno, sotto la supervisione di un'autorità competente.";

- 4) è inserito il seguente articolo 15 ter:

"Articolo 15 ter

Mappatura delle zone necessarie per i contributi nazionali all'obiettivo di energia rinnovabile per il 2030

1. Entro [...] **18 mesi** dall'entrata in vigore [...], gli Stati membri individuano [...] le zone terrestri, [...] marine **o delle acque interne** necessarie per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che servono ad apportare **almeno la quota** dei rispettivi contributi nazionali all'obiettivo di energia rinnovabile per il 2030 ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva, **che si prevede di conseguire sul loro territorio nazionale. [...] Gli Stati membri possono basarsi a tale scopo sui rispettivi documenti relativi alla pianificazione territoriale esistenti [...].** Le zone, **compresi gli impianti esistenti, insieme ai meccanismi di cooperazione,** sono commisurate alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri, aggiornati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999. **Gli Stati membri garantiscono il coordinamento tra tutte le autorità e gli enti pertinenti a livello nazionale, regionale e locale, compresi gli operatori di rete, nella mappatura delle zone necessarie, se del caso.**

2. Nell'individuare le zone di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto **in particolare**:
- a) della disponibilità delle risorse energetiche rinnovabili e del potenziale di produzione di energia rinnovabile offerto dalle diverse tecnologie nelle zone terrestri e marine;
 - b) della domanda di energia in base alle proiezioni;
 - c) della disponibilità di infrastrutture di rete, stoccaggio e altri strumenti di flessibilità pertinenti o della possibilità di creare **o migliorare ulteriormente** tali infrastrutture di rete e stoccaggio[...];

[...] d) della sensibilità ambientale delle zone terrestri e marine.

3. Gli Stati membri favoriscono l'uso polivalente delle zone individuate per effetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri riesaminano periodicamente e aggiornano ove necessario l'individuazione delle zone di cui al paragrafo 1, almeno nel contesto dell'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999."

- 5) è inserito il seguente articolo 15 quater:

Zone di riferimento per le energie rinnovabili

1. Entro [...] **30 mesi** dall'entrata in vigore[...], gli Stati membri **assicurano che le autorità competenti adottino** [...] uno o più piani che designano, **come sottoinsieme delle** [...] zone di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, zone di riferimento per le energie rinnovabili per uno o più tipi di fonti. **A tal fine, gli Stati membri possono escludere gli impianti di combustione a biomassa e le centrali idroelettriche. Gli Stati membri decidono le dimensioni delle zone di riferimento per le energie rinnovabili alla luce delle specificità e dei requisiti della tecnologia o delle tecnologie per le quali istituiscono tali zone di riferimento per le energie rinnovabili.**

Nel o nei piani, gli Stati membri:

- a) designano zone terrestri, **delle acque interne** e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia rinnovabile non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle specificità del territorio prescelto.

A tal fine gli Stati membri:

- escludono i siti Natura 2000, **le zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità** [...], le rotte migratorie individuate degli uccelli e altri [...] **siti** individuati sulla base delle mappe delle zone sensibili e degli strumenti di cui al punto successivo, ad eccezione delle superfici artificiali ed edificate situate in tali zone, quali tetti, parcheggi o infrastrutture di trasporto;
- usano tutti gli opportuni strumenti e serie di dati per individuare le zone in cui gli impianti di produzione di energia rinnovabile non abbiano un impatto ambientale significativo, compresa la mappatura delle zone sensibili sotto il profilo florifaunistico;

- b) [...] **adottano** norme adeguate, **tenuto conto delle specificità del territorio prescelto**, per le zone di riferimento per le energie rinnovabili designate, comprese [...] **efficaci** misure di mitigazione da adottare per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, degli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, al fine di evitare o, se ciò non fosse possibile, ridurre in modo significativo **gli effetti** negativi [...] sull'ambiente che potrebbero verificarsi. [...] Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate **in modo proporzionato e tempestivo** adeguate misure di mitigazione per prevenire le situazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2000/60/CE. Le norme sono concepite secondo le specificità di ciascuna zona di riferimento per le energie rinnovabili individuata, la o le tecnologie per le energie rinnovabili da sviluppare in ciascuna zona e gli effetti ambientali individuati. Il rispetto delle norme e l'attuazione delle opportune misure di mitigazione nell'ambito del progetto fanno presumere che il progetto non violi tali disposizioni, fatto salvo l'articolo 16 bis, paragrafi 4 e 5. [...] Le **nuove** misure di mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE, o a **evitare** qualsiasi altro **probabile** impatto ambientale **significativo**, [...] sono ampiamente sperimentate **e rigorosamente monitorate** per quanto riguarda la loro efficacia. Gli Stati membri possono autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, [...] **adottando** immediatamente provvedimenti adeguati se, **nonostante siano state preventivamente sperimentate e monitorate, tali misure** [...] risultano inefficaci.

Gli Stati membri illustrano nel piano la valutazione effettuata per individuare ciascuna zona di riferimento designata sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e per individuare le opportune misure di mitigazione.

2. Prima dell'adozione **o approvazione**, il o i piani in cui sono designate le zone di riferimento per le energie rinnovabili formano oggetto di una valutazione ambientale effettuata conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE e, dove [...] sia [...] probabile che abbiano un [...] **effetto** significativo **sui siti Natura 2000**, di una opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.
3. Il o i piani in cui sono designate le zone di riferimento per le energie rinnovabili sono resi pubblici e riesaminati periodicamente **se del caso, in particolare** [...] nel contesto dell'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.
4. **Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa, gli Stati membri possono dichiarare zone di riferimento per le energie rinnovabili zone specifiche che sono già state designate come zone adatte allo sviluppo accelerato di una o più tecnologie per le energie rinnovabili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:**
- a) **tali zone si trovano al di fuori dei siti Natura 2000, delle zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità e delle rotte migratorie individuate degli uccelli;**
 - b) **i piani che individuano tali zone sono stati oggetto di una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE e, se del caso, di una valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva "Habitat"; e**
 - c) **i progetti ubicati in tali zone attuano norme e misure adeguate e proporzionate per affrontare gli impatti ambientali negativi che potrebbero verificarsi.**
- Nelle procedure autorizzative, le autorità competenti applicano ai singoli progetti in tali zone le procedure e i termini di cui all'articolo 16 bis."**

- 6) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

Articolo 16

Organizzazione e principi di base della procedura autorizzativa

- (1) La procedura autorizzativa copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché le opere necessarie per la loro connessione alla rete, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e le valutazioni ambientali, ove necessarie. La procedura autorizzativa comprende tutte le [...] **fasi amministrative** dalla conferma della [...] **completezza** della domanda a norma del paragrafo 2 alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura da parte della o delle autorità competenti.
2. Entro [...] **30 giorni**, per gli impianti ubicati nelle zone di riferimento, o [...] **45 giorni**, per gli impianti ubicati fuori dalle zone di riferimento, dal ricevimento della domanda, l'autorità competente **ne riconosce la completezza** [...] o, se lo sviluppatore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini dell'esame della domanda, chiede allo sviluppatore del progetto di presentare una domanda completa **senza indebito ritardo** [...]. La data della conferma della [...] **completezza** della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura autorizzativa.

3. Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più sportelli. Gli sportelli, su richiesta del richiedente, guidano e assistono nell'intera procedura amministrativa di domanda e rilascio dell'autorizzazione. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello per l'intera procedura. Lo sportello guida il richiedente durante la procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione, compresi i relativi adempimenti ambientali, in modo trasparente fino all'adozione di una o più decisioni delle autorità responsabili al termine del processo, gli fornisce tutte le informazioni necessarie e coinvolge, se del caso, altre autorità amministrative. Lo sportello garantisce il rispetto dei termini per le procedure autorizzative di cui alla presente direttiva. Ai richiedenti è consentito presentare i documenti pertinenti in formato digitale. Entro il [...]due anni dall'entrata in vigore[...] gli Stati membri provvedono affinché tutte le procedure siano svolte in formato elettronico.
4. Lo sportello mette a disposizione, e fornisce anche online, un manuale delle procedure rivolto agli sviluppatori di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili che tratti distintamente anche i progetti su piccola scala, le **comunità di energia rinnovabile[...] e i progetti collettivi e individuali** di autoconsumo di energia rinnovabile. Le informazioni online indicano al richiedente lo sportello pertinente alla sua domanda. Se lo Stato membro ha più di uno sportello, le informazioni online indicano al richiedente lo sportello pertinente.
5. **Nel contesto delle norme nazionali esistenti, ove applicabile, gli** Stati membri provvedono affinché i richiedenti **e il pubblico** abbiano un accesso facile a procedure semplici per la risoluzione delle controversie concernenti le procedure autorizzative e il rilascio delle autorizzazioni a costruire e a esercire impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi, se del caso, meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

6. I termini stabiliti negli articoli 16 bis, 16 ter e 16 quater si applicano fatti salvi i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali, e i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.
7. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi amministrativi e giurisdizionali nell'ambito di un progetto per lo sviluppo di un impianto di produzione di energie da fonti rinnovabili o della sua connessione alla rete, compresi quelli relativi agli aspetti ambientali, siano soggetti alla procedura amministrativa e giudiziaria più rapida, disponibile al livello nazionale, regionale e locale pertinente.

7 bis. Tranne quando coincide con altre fasi amministrative della procedura autorizzativa, la durata di detta procedura non comprende:

- a) **il periodo di tempo durante il quale gli impianti, le loro connessioni alla rete e, al fine di garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la loro potenza è riveduta;**
- b) **il periodo di tempo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete.**

7) è inserito il seguente articolo 16 bis:

"Articolo 16 bis

Procedura autorizzativa nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili

1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura autorizzativa di cui all'articolo 16, paragrafo 1, non duri più di [...]un anno [...] per i progetti nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili, **e non più di due anni per i progetti di energia rinnovabile offshore.** Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di [...]un anno [...] può essere prorogato di [...]sei mesi al massimo[...]. In tal caso, gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.
2. La procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti e per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati e la loro connessione alla rete, situati in zone di riferimento per le energie rinnovabili, non dura più di [...]sei mesi[...]**e, per i progetti nel settore dell'energia eolica offshore, non più di un anno.** Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, quali ragioni prioritarie per la sicurezza, se il progetto di revisione della potenza dell'impianto incide in modo sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, il periodo di sei mesi può essere prorogato di [...]tre [...]mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.
[...]

3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, e all'allegato II, punto 3, lettere a), b), d), h) e i), e punto 6, lettera c), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a) della medesima direttiva per quanto riguarda i progetti di energia rinnovabile, le nuove domande relative agli impianti di produzione di energia rinnovabile, [...] compresi la revisione della potenza degli impianti, nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili già designate per le rispettive tecnologie, gli impianti di stoccaggio co-ubicati e la loro connessione alla rete, sono esentate dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, a condizione che tali progetti siano conformi alle norme e alle misure di cui all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b). L'esenzione dall'applicazione della direttiva 2011/92/UE non si applica ai progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, come previsto dall'articolo 7 della medesima direttiva.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli impianti di cui al primo comma non formano oggetto di una valutazione dell'incidenza che hanno sui siti Natura 2000, **a condizione che tali progetti siano conformi alle norme e alle misure di cui all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b). [...]**

4. Le autorità competenti degli Stati membri esaminano le domande di cui al paragrafo 3. L'esame è inteso a determinare se sussiste un rischio **elevato** [...] che qualcuno dei progetti possa causare gravi effetti negativi imprevisti, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale del o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili eseguita in conformità della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, della direttiva 92/43/CEE. **Tale esame mira inoltre a determinare se uno di tali progetti sia soggetto a una valutazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE a causa della probabilità che abbia effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro o a seguito della richiesta di uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa.** L'esame eseguito per la revisione della potenza dei progetti è limitato agli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.

Ai fini di tale esame, lo sviluppatore del progetto fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sulla conformità dello stesso alle norme e alle misure individuate in base all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettere b) e c), per la specifica zona di riferimento, su eventuali misure supplementari adottate dal progetto e sul modo in cui esse affrontano gli impatti ambientali. L'autorità competente può chiedere al richiedente di fornire informazioni supplementari. L'esame è ultimato entro **[...]45 giorni[...]** dalla data di presentazione [...] **di sufficienti informazioni necessarie a tale fine [...]** relative a nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, ad eccezione delle domande relative agli impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW. Per tali impianti e per le nuove domande di revisione della potenza, la fase di esame deve essere completata entro **[...]30 giorni[...]**.

5. In seguito alla procedura di esame, le domande di cui al paragrafo 3 sono autorizzate sul piano ambientale senza che occorra alcuna decisione **di esame** esplicita dell'autorità competente, tranne se l'autorità competente adotta una decisione amministrativa, debitamente motivata e basata su prove evidenti, secondo cui sussiste un rischio **elevato** [...] che un determinato progetto causi gravi effetti negativi imprevisti tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non possono essere mitigati dalle misure individuate nel o nei piani che designano le zone di riferimento o proposte dallo sviluppatore del progetto. La decisione è resa pubblica. Tali progetti formano oggetto di una valutazione a norma della direttiva 2011/92/UE e, dove applicabile, di una valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, [...] **effettuata entro sei mesi dalla presentazione della documentazione completa, comprese le informazioni necessarie per tale valutazione. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di [...]sei mesi[...] può essere prorogato di [...]sei mesi al massimo[...].**
6. Nell'ambito della procedura autorizzativa delle domande di cui ai paragrafi 1 e 2, **gli Stati membri possono prevedere che** se gli organi amministrativi competenti non rispondono entro il termine [...] prestabilito gli adempimenti amministrativi sono considerati approvati, **purché vi sia una decisione finale esplicita sull'esito della procedura [...]. Tutte le decisioni che ne derivano sono rese[...] pubbliche[...].**

8) è inserito il seguente articolo 16 ter:

"Articolo 16 ter

Procedura autorizzativa fuori dalle zone di riferimento per le energie rinnovabili

1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura autorizzativa di cui all'articolo 16, paragrafo 1, non duri più di due anni per i progetti fuori dalle zone di riferimento per le energie rinnovabili, **e non più di tre anni per i i progetti di energia rinnovabile offshore**. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie **o della necessità di prorogare i periodi per le valutazioni a norma del diritto ambientale dell'Unione**, il periodo di due anni può essere prorogato di **[...]sei** mesi al massimo**[...]**. In tal caso, gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.
2. Se è necessaria una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE o della direttiva 92/43/CEE, essa è effettuata nell'ambito di una procedura unica che combina tutte le valutazioni pertinenti per il progetto. Se è necessario effettuare la predetta valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, tenendo conto delle informazioni fornite dallo sviluppatore del progetto, esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni che lo sviluppatore deve includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, il cui ambito di applicazione non sarà esteso successivamente. Se i progetti specifici hanno adottato opportune misure di mitigazione, [...] l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non sono considerate deliberate. [...] Le **nuove** misure di mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE, o a **evitare** qualsiasi altro **probabile** impatto ambientale **significativo**, [...] sono ampiamente sperimentate e **rigorosamente monitorate** per quanto riguarda la loro efficacia[...]. Gli Stati membri possono autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, [...] **adottando** immediatamente provvedimenti adeguati se, [...] **nonostante siano state preventivamente sperimentate e monitorate**, tali misure risultano inefficaci. La procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti e per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, gli impianti di stoccaggio co-ubicati e la loro connessione alla rete, situati fuori dalle zone di riferimento per le energie rinnovabili non dura più di un anno, comprese le valutazioni

ambientali richieste dalla legislazione pertinente **e, per i progetti nel settore dell'energia eolica offshore, non più di due anni**. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di un anno può essere prorogato di tre mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.

Gli Stati membri facilitano la revisione della potenza dei progetti situati fuori dalle zone di riferimento assicurando che, se la normativa ambientale dell'Unione esige una valutazione ambientale del progetto, tale valutazione sia limitata agli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale. ";

9) è inserito il seguente articolo 16 quater:

"Articolo 16 quater

Sviluppo accelerato e procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare in strutture artificiali

1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura autorizzativa di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare, comprese quelle integrate negli edifici, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi, a condizione che lo scopo primario di tali strutture non sia la produzione di energia solare. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare è esentata dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE. **Gli Stati membri possono escludere determinate zone o strutture dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure a interessi della difesa nazionale oppure alla sicurezza.**

Articolo 16 quinquies

1. Qualora l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema elettrico richieda il rafforzamento dell'infrastruttura di rete e tale rafforzamento sia soggetto alla procedura di esame di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 4, o a una valutazione dell'impatto ambientale nelle circostanze di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 6, o a una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale esame e/o valutazione ambientale è limitato ai potenziali impatti derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto all'infrastruttura di rete originale.
2. Qualora l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema elettrico richieda il rafforzamento dell'infrastruttura di rete e tale rafforzamento sia soggetto a una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale valutazione ambientale è limitata ai potenziali impatti derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto all'infrastruttura di rete originale.

[...]

"Articolo 16 quinquies

[...]

[...]'¹⁸

Articolo 2

[]¹⁹

¹⁸ Si informano le delegazioni che questo articolo [...] è sostituito dall'articolo 15, paragrafo 8, lettere b, c) e d), come concordato dal Consiglio TTE nel quadro dell'orientamento generale sulla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili [...] (ST 10488/ 2022).

¹⁹ Si informano le delegazioni che l'articolo 2 che modifica la direttiva 2010/31/UE e propone un nuovo articolo 9 bis intitolato "Energia solare negli edifici" deve essere discusso nel contesto dei negoziati paralleli in corso sulla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Articolo 3

[]²⁰[...]

[...]

Articolo 4

Recepimento

1. [...] ²¹.

²⁰ Si informano le delegazioni che l'articolo 3 che modifica la direttiva 2012/27/UE deve essere discusso nel contesto dei negoziati paralleli in corso sulla direttiva sull'efficienza energetica.

²¹ [...]

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punti 1), 2), 3), 4), 6), 8) e 9), [...] entro [...] un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva [...].

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punti 5) e 7), [...] ²² entro [...] due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva [...].

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

²² [...]

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente
